



COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

(D.L.vo n° 446 del 15.12.97)

TESTO COORDINATO

in vigore dal 20.2.2000

- **APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 86 del 16.12.1998**
- **Modificato con deliberazione di C.C. n. 71 del 17.12.1999**

INDICE

ART. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
ART. 2 - Oggetto del canone.....	3
ART. 3 - Soggetti attivi e passivi.....	3
ART. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto.	4
ART. 5 - Revoca delle concessioni.	5
ART. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.	5
ART. 7 - Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.....	6
ART. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.	6
ART. 9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.	7
ART. 10 - Criteri di determinazione del canone per l’occupazione del sottosuolo e soprassuolo.	7
ART. 11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.....	8
ART. 12 - Esenzioni.....	10
ART. 13 - Versamento del canone.....	11
ART. 14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.	12
ART. 15 - Sanzioni.	12
ART. 16 - Funzionario responsabile del procedimento.....	12
ART. 17 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.....	12
ART. 18 - Entrata in vigore.	13

Allegato: “A”

ART. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel titolo III del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 2 - Oggetto del canone.

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
6. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 3 - Soggetti attivi e passivi.

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ART. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto.

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le istanze, su appositi moduli messi a disposizione dal competente ufficio, intese ad ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto al Comune e presentate ai sotto indicati uffici:
 - a. per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile, al Settore PATRIMONIO – LL.PP.;
 - b. per le occupazioni permanenti con distributori di carburante al Settore PATRIMONIO – LL.PP.;
 - c. per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, nonché per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale, al Settore PATRIMONIO – LL.PP.;
 - d. per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, al Settore LL.PP.;
 - e. per le occupazioni permanenti, con manufatti od altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari o simili, al Settore EDILIZIA PRIVATA;
 - f. per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto d), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili, al Settore COMMERCIO;
 - g. per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, al Settore VV.UU.;
3. Ogni domanda deve contenere:
 - a. le generalità complete, residenza ed il codice fiscale del richiedente;
 - b. l'ubicazione precisa del suolo o spazio che si desidera occupare;
 - c. le esatte misure, la durata dell'occupazione e le modalità dell'uso;
 - d. la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
4. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli dirigenti e/o responsabili di settore di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobileo dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
6. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
7. Per il pagamento del canone si applica il successivo art. 13 comma 3.

8. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a. tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - b. misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c. durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d. adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento del primo canone e, se occorre, anche quelle di versamento dei canoni successivi;
 - e. misura del deposito cauzionale, ove previsto.Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal dirigente responsabile del Settore preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.
9. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione del canone, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

ART. 5 - Revoca delle concessioni.

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
2. La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti indicati al precedente art. 4, comma 3.
3. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo art. 13, comma 10.

ART. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione continuata (24 ore su 24) dell'area pubblica, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in tre categorie come da allegato "A" al presente Regolamento e che ne forma parte integrante.
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla

medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10% dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..

ART. 7 - Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.
Per le occupazioni esercitate con cavei, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte del sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 11.
2. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
3. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
3. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%; detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al comma 1.

ART. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 50%.
2. Il canone si applica in base alle misure giornaliere di tariffa approvate come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni per le occupazioni di durata superiore alle 24 ore. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la tariffa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione e la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno e a lire 150 al metro quadrato per giorno per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
4. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa non può essere superiore al 30% della tariffa ordinaria e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
5. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 9 (occupazioni del sottosuolo e soprassuolo).
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30%.
7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
8. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.
9. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al successivo art. 10, di durata pari o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi 1 e 4 in quanto applicabili.

ART. 9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10, comma 6.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 10 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
3. Nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone di cui al comma 1, deve essere maggiorato di un contributo (una tantum) per le spese di costruzione che non può superare complessivamente il 50% delle spese medesime.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino ad un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa, come sopra approvata, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a. per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica il canone base fino a un chilometro lineare; mentre il canone è aumentato del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - b. per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30%;
 - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50%;
 - occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100%.
7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato, in sede di prima applicazione, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni, in Lire 1.000 per utente. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione del canone, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

ART. 11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate, come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

2. Il canone per le occupazioni di cui al comma 1 è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località:

Distributori di carburante:

- a. centro abitato: così delimitato ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, art. 4, con deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 04.05.1994 ed ogni sua successiva modifica;
- b. zona limitrofa: fascia di territorio di 150 metri lineari di profondità circostante i centri abitati;
- c. sobborghi e zone periferiche;
- d. frazioni.

3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 7.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio è suddiviso nelle sottoelencate località:

Distributori di tabacchi:

- a. centro abitato: così delimitato ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, art. 4, con deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 04.05.1994 ed ogni sua successiva modifica;
- b. zona limitrofa: fascia di territorio di 150 metri lineari di profondità circostante i centri abitati;
- c. frazioni, sobborghi e zone periferiche.

ART. 12 - Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le esenzioni di cui sopra sono applicabili esclusivamente quando le applicazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed, in caso di occupazioni poste in essere con cantieri edili, i relativi lavori siano eseguiti con personale dipendente dagli enti stessi;
 - b. le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
 - c. le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili;
 - d. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
 - e. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - g. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla Provincia;
 - h. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i. gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap; per accesso si intende qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili, etc.) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque, utilizzati da disabili.
L'esenzione è concessa per l'intera occupazione anche se utilizzata da più soggetti, a condizione che fra gli utilizzatori vi sia un disabile.
 - j. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato, esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;
 - k. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - l. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - m. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza);
 - n. occupazioni effettuate da organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della legge 11.08.1991 n. 266 e legge regionale 26.04.1993 n. 28, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno

della persona umana e della collettività , rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

ART. 13 - Versamento del canone.

1. Per le occupazioni permanenti, il dirigente responsabile del settore concedente, deve inviare copia dell'atto di concessione al funzionario responsabile di cui all'art.16, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente Regolamento, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, fatte salve le disposizioni riguardanti l'introduzione dell'EURO.
6. I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune o altra modalità dallo stesso indicata.
7. Per le occupazioni temporanee il dirigente responsabile del Settore concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone. Il pagamento del canone è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi lire 20.000 per le occupazioni permanenti e lire 5.000 per le occupazioni temporanee.
9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a L. 500.000.= è consentito il pagamento in 4 rate mensili da determinare a cura del Funzionario responsabile del procedimento, semprechè la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati. (modifica apportata con deliberazione di C.C. n. 71/1999)
10. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta

dal dirigente responsabile del Settore competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 4.

ART. 14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.16 controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 9 del precedente art. 4, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.
2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 15 - Sanzioni.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100% di ogni importo non versato.
2. La sanzione è ridotta ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli interessi legali sul canone dovuto.
3. La sanzione indicata al comma 1, si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

ART. 16 - Funzionario responsabile del procedimento.

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 17 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

ART. 18 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

CATEGORIA PRIMA: ZONA CENTRALE

P.zza Al Donatore	P.zza Leoni Carlo
Via Aleardi	Via Levico
Via Ancona	Via Lombardia
Via Aquileia	Via Mameli
Via Aosta	Via Manzoni
Via Ariosto	Via Mascagni
Via Asiago	Via Milano
Via Bassano del Grappa	Via Misurina
Via Bellini	Via Monache da n. 1 a n. 11 Dx da n. 2 a n. 8/A Sx
Via Boiardo	Via Monte Cengio
Via Bologna	Via Monte Cimone
Via Botticelli	Via Monte Civetta
Via Bracciano	Via Monte Grappa
Via Buccari	Via Monte Nero
Via Buonarroti	Via Monte Ortigara
Via Cadamosto	Via Monte Santo
Via Campania	Via Monte Solarolo
Via Caravaggio	Via Montello
Via Carso	Via Monti dai civici 8 e 3/B alla fine
Via Cefalonia	P.zza Moro
Via Ceresina da n. 1 a n. 39 Dx da n. 2 a n. 62 Sx	Via Napoli
V.lo Ceresina	Via Padova
Via Cesarotti	Via Palermo
Via Collodi	Via Pascoli
Via Colombo	Via Pasubio
Via Da Vinci	Via Pelosa da n. 39 a n. 129 Dx da n. 44 a n. 70 Sx
Via Dalmazia	Via Piave
Via De Amicis	Via Pirandello
Via De Gasperi F.lli	Via Pola
Via De Sanctis	Via Postumia
Via Don Bosco da n. 1 a n. 111 Dx da n. 2 a n. 172 Sx	Via Puccini
Via Donatello	Via IV Novembre
Via Egeo	Via Raffaello
Via Euganea da n. 1 a n. 117 Dx da n. 2 a n. 172 Sx	Via Redipuglia
Via Firenze	Via Rodi
Via Forno da n. 1 a n. 25 Dx da n. 2 a n. 22 Sz	Via Roma
Via Garda	Via Rossini
Via Genova	Via Rovereto da n. 1 a n. 37 Dx da n. 2 a n. 34 Sx
Via Gioberti	Via Rovigno
Via Giovanni XXIII	Via S.Agata
Via Gorizia	Via S.Agnese
Via Gozzi	Via S.Alessandro
Via Indipendenza	Via S.Andrea
Via Isonzo	Via S.Anna
Via Istria	Via S.Barbara da n. 1 a n. 17 Dx da n. 2 a n. 10 Sx
Via Leopardi	Via S. Bartolomeo
	Via S.Caterina

Via S.Chiara	Via Tagliamento
Via S.Domenico	Via Tasso
Via S.Elena	Via Timavo
Via S.Francesco	
Via S.Giuseppe	Via Tintoretto
Via S.Giustina	Via Torino
Via S.Luigi	Via Trento
Via S.Marco	Via Trieste
Via S.Massimo	Via Udine
Via S.M.Ausiliatrice da n. 1 a n. 49 Dx da n. 2 a n. 52 Sx	Via Ungaretti
Via S.Marta	Via Vecellio
Via S.Matteo	Via Veneto
Via S.Paolo	Via Venezia
Via S.Pietro	Via Verdi
Via S.Pio X	Via Verga
Via S.Rita	Via Veronese
Via S.Tecla	Via Vicenza
Via S.Teresa	Via V.Emanuele III dai civici 1 e 2 ai Civici 22 e 41
Via Scapacchiò da n. 41 a n. 87 Dx da n. 6 a n. 74 Sx	P.zza Vittorio Veneto
Via Spalato	Via Vivaldi

CATEGORIA SECONDA: ZONA LIMITROFA

Via Abano	Via Livenza
Via Abbazia	Via Magellano
Via Bandiera F.lli	Via Mantegna
Via Baracca	Via Marconi
Via Battisti	Via Mazzini
Via Bixio	Via Menotti
Via Boccaccia	Via Meucci
Via Bolsena	Via Molini
Via Brentella	Via Molise
Via Caboto	Via Monache dai civici 10 e 11 alla fine
Via Caldaro	Via Nievo
Via Caldonazzo	Via Pelosa dai civici 72 e 131 alla fine
Via Canaletto	Via Pellico
Via Carducci	Via Petrarca
Via Carnaro	Via Piemonte
Via Carnia	Via Pisacane
Via Caselle	Via Pralungo
Via Cavour	Via Puglia
Via Chiesa	Via Reni
Via Cimabue	Via Respighi
Via Da Verrazzano	Via Risorgimento
Via Dante	Via Rovereto dai civici 39 e 36 alla fine
Via De Gama	Via Rubano
Via Dei Mille	Via S. Antonio
V.le Della Repubblica	Via S. Barbara dai civici 12 e 19 alla fine
Via Deledda	Via S. Cecilia
Via Diaz	Via S.M. Ausiliatrice dai civici 54 e 51 alla fine
Via Di Santarosa	Via S. Monica
Via Don Bosco dai civici 173 e 113 alla fine	Via Sabotino
Via Due Giugno	Via Sarmeola
Via Euganea dai civici 113 e 176 alla fine	Via Sauro
Via Fermi	Via Scapacchiò dai civici 76 e 89 alla fine dai civici 4 e 3 alla fine
Via Filzi	Via Svevo
Via Fiume	Via Tiepolo
	Via Toti
Via Forno dai civici 27 e 24 alla fine	Via Trasimeno
V.lo Forno	Via Trentino
Via Friuli	Via Tripoli
Via Galilei	Via Turchia
Via Galvani	Via Vespucci
Via Garibaldi	Via Volta
Via Giotto	Via XXIV Maggio
Via Lamarmora	Via Zara
	V.lo Zara

CATEGORIA TERZA: ZONA PERIFERICA

Via Argine Sx	Via Pelosa da n. 1 a n. 37 Dx da n. 2 a n 42 Sx
V.lo Bassetto	Via Penghe
Via Bressan	Via Pierobon
Via Canton	Via Pighin
Via Curiel	Via Rondinelle
Via Eritrea	Via S.M. di Quarta
Via Fogazzaro	Via Schiavo
Via Forzatè	Via Selve
Via Grulli	V.lo Vegri
Via Meneghetti	Via Vegri
Via Miazzo	Via Vignale
Via Montecchia	Via V.Emanuele III dai civici 24 e 43 alla fine
Via Monti da n. 1 a n. 3 Dx da n. 2 a n. 6 Sx	Via Zanella
Via Parini	